



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N.41

In data 12-12-13

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2013.

L'anno **duemilatredici**, il giorno **dodici** del mese di **dicembre**, alle ore **15:30**, nella sala destinata alle sedute del Consiglio comunale di Cerignola.

Si è riunito, sotto la presidenza del signor **CURIELLO Natale**, assistito dal SEGRETARIO GENERALE del Comune, **Claudione dott.ssa Rosaria**, il **Consiglio comunale** in seduta di **Prima** convocazione, in seguito ad avviso scritto diramato e pubblicato a norma di legge, come da referto in atti comunali.

Il PRESIDENTE, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta determinandola **Pubblica**.

Risultano presenti n. **29** e assenti n. **2**:

GIANNATEMPO dr. Antonio	P	MANSI dr. Francesco	P
ALLAMPRESE avv. Michele	P	LONGO dott. Michele	P
AUCELLO dr. Romualdo	P	MARINELLI geom. Luigi	P
BOMBINO rag. Onofrio	P	MARRO arch. Arcangelo	P
BORRACCINO prof. Luigi	P	METTA avv. Francesco	P
CARBONE PASQUALE	P	MOCCIA p.i. Marcello	P
CASARELLA Gianvito	P	Monterisi Dott. Michele	P
CONTE dr. Francesco	P	MORANO p.a. Salvatore	A
CURIELLO Natale	P	NETTI avv. Nicola	P
DALESSANDRO dr. Rocco	P	PAPARELLA avv. Leonardo	A
DE BENEDICTIS dr. Giuseppe	P	RATCLIF dr. Luigi	P
DEFEUDIS dr. Gerardo	P	REDDAVIDE dr. Luca	P
DISTEFANO ing. Mario Antonio	P	RUOCCO dr. Giovanni	P
GIURATO dott. Luigi	P	TONTI dr. Berardino	P
LAGUARDIA dr. Savino	P	VITULLO ing. Francescopaolo	P
LEPORE avv. Loredana	P		

Pareri ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000	Esito	Data	Responsabile del Settore
REGOLARITÀ TECNICA	<i>Favorevole</i>	28-10-13	<i>F.to SARACINO DOTT. ADRIANO</i>
REGOLARITÀ CONTABILE	<i>Favorevole</i>	28-10-13	<i>F.to SARACINO DOTT. ADRIANO</i>

- Sono altresì presenti gli assessori de Cosmo dott. Francesco, Lapicciarella avv. Mariacarmela, Mennuni p.i. Pasquale, Merlicco avv. Marco, Romano dr. Michele, Spione geom. Rosario e Vurchio avv. Mariarosaria, i quali non vengono computati nel numero dei consiglieri presenti in aula -

Si passa a trattare l'argomento di cui all'oggetto, illustra l'Assessore de Cosmo.

L'Assessore a Bilancio e Tributi, DE COSMO dott. Francesco, propone l'adozione del presente provvedimento:

«Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Tributari, Saracino dr. Adriano, responsabile del procedimento, su istruttoria del Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, Cannerozzi dr. Valter, riferisce che il comma 1 dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, ha istituito in forma sperimentale, a decorrere dal 1/1/2012 e fino al 2014, l'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012.

In particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011, così come modificati dall'art. 1 del D.L. 21/5/2013, n. 54 e dagli articoli 1, 2 e 2-bis del D.L. 31/8/2013, n. 102 convertito nella Legge 28/10/2013, n. 124, prevedono quanto segue:

1. il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
2. il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
3. il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
4. il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
5. il comma 9-bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,

- fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
6. il comma 10, ove si stabilisce che Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
7. il comma 2 dell'art. 8 del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito nella Legge 28/10/2013, n. 124, stabilisce che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di

approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

8. il comma 5 dell'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito nella Legge 28/10/2013, n. 124, stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

Considerato che:

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Cerignola, subiscono dall'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;
- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI».

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare, per l'anno 2013, le aliquote dell'imposta municipale propria, adottate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 21/08/2012, come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, nella misura dello 0,86%;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, nella misura dello 0,55%;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, nella misura dello 0,1%;

Ritenuto, inoltre, di lasciare invariata la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011.

Considerato che a norma dell'art. 8, comma 2, del D.L. 31/8/2013, n. 102 convertito nella Legge 28/10/2013, n. 124, per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Inoltre, in base quanto disposto dal comma 3 dell'art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 1, comma 444 della Legge 24/12/2012, n. 228, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno».

Seguono interventi allegati al presente atto.

- Nel corso degli interventi si allontanano dall'aula il Presidente Curiello ed il vice presidente Lepore, assumendo la presidenza il consigliere Vitullo, per cui il Consiglio siede con n. 27 componenti -

Seguono interventi allegati al presente atto.

- Nel corso degli interventi si allontanano dall'aula il consigliere Reddavide ed il Sindaco, per cui il Consiglio siede con n. 25 componenti -

Seguono interventi allegati al presente atto.

- Nel corso degli interventi riprende posto in aula il vice presidente Lepore,

assumendo la presidenza, per cui il Consiglio siede con n. 26 componenti -

Seguono interventi allegati al presente atto.

- Nel corso degli interventi riprendono posto in aula il Sindaco ed il presidente Curiello, riassumendo la presidenza, per cui il Consiglio siede con n. 28 componenti -

Seguono interventi allegati al presente atto.

- Nel corso degli interventi si allontanano dall'aula i consiglieri Dalessandro, Longo, Laguardia, Bombino e Mansi e prende posto in aula il consigliere Morano, per cui il Consiglio siede con n. 24 componenti -

Nel corso del suo intervento, il consigliere Monterisi (La Cicogna) propone un'integrazione alla proposta di deliberazione, relativo all'art. 2 bis del Decreto Legge 201/2011.

Nessun altro chiedendo di interloquire, il PRESIDENTE mette ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta di integrazione del consigliere Monterisi (La Cicogna), così come riportato negli interventi allegati.

L'esito della votazione, espressa per alzata di mano e proclamato come per legge dallo stesso Presidente, è il seguente:

- presenti e votanti: n. 24
- voti favorevoli: n. 9
- voti contrari: n. 11 (Allamprese, Borraccino, Carbone, Conte, Curiello, De Benedictis, Distefano, Marro, Moccia e Vitullo e Sindaco)
- astenuti: n. 4 (Casarella, Defeudis, Morano e Netti)

Respinta a maggioranza dei voti.

- Riprende posto in aula il consigliere Mansi, per cui il Consiglio siede con n. 25 componenti -

Il PRESIDENTE mette ai voti, per alzata di mano, l'approvazione del presente provvedimento.

L'esito della votazione, espressa per alzata di mano e proclamato come per legge dallo stesso Presidente, è il seguente:

- presenti e votanti: n. 25

- voti favorevoli: n. 14
- voti contrari: n. 9 (Aucello, Giurato, Tonti, Lepore, Marinelli, Metta, Monterisi, Ratclif e Ruocco)
- astenuti: n. 2 (Defeudis e Netti)

Approvato a maggioranza dei voti.

Il PRESIDENTE mette ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dell'immediata esecutività del presente provvedimento.

L'esito della votazione, espressa per alzata di mano e proclamato come per legge dallo stesso Presidente, è il seguente:

- presenti e votanti: n. 25
- voti favorevoli: n. 14
- voti contrari: n. 9 (Aucello, Giurato, Tonti, Lepore, Marinelli, Metta, Monterisi, Ratclif e Ruocco)
- astenuti: n. 2 (Defeudis e Netti)

Approvato a maggioranza dei voti.

Pertanto,

IL CONSIGLIO

Udita e fatta propria la relazione che precede;

Visto il decreto del Sindaco del 15/10/2012, prot. n. 152/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Visto il D.L. 31/8/2013, n. 102 convertito nella Legge 28/10/2013, n. 124,

Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto il comma 3 dell'art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 21/08/2012;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97;

Uditi gli interventi;

Visti l'esito delle votazioni;

D E L I B E R A

1) di confermare, per l'anno 2013, le aliquote dell'imposta municipale propria, adottate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 21/8/2012, come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, nella misura dello 0,86%;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, nella misura dello 0,55%;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, nella misura dello 0,1%;

2) di lasciare invariata la detrazione per l'abitazione principale prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 nella misura di € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sugli immobili di cui al comma 2 dello stesso art. 13, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari;

3) di dare atto che a norma dell'art. 8, comma 2, del D.L. 31/08/2013, n. 102 convertito nella Legge 28/10/2013, n. 124, per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque entro i termini e le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/4/2012;

5) di dare atto che il Dirigente ha assegnato il presente provvedimento al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, dr. Valter Cannerozzi;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

- omissis -

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CURIELLO Natale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Claudione dott.ssa Rosaria

Rilasciata copia in data **18-12-13**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente deliberazione:

- sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **18-12-13** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è divenuta esecutiva il giorno **18-12-13** (art. 134 D.Lgs. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, **18-12-13**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **18-12-13** al **01-01-14**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **02-01-14**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Valentino Dott. ssa Maria C.